

Sent. n. 32/2023 pubbl. il 10/07/2023
Rep. n. 54/2023 del 10/07/2023



Liquidazione controllata
N. 18/2023

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 58/2023 Rg. avviato su domanda di
OMAR RONDINA

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 20.06.2023 OMAR RONDINA ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Fano e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente (*non esercita attività di impresa e non risulta socio illimitatamente responsabile cessato da meno di un anno di società di persone*)



non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (quasi tre milioni di euro) ed il patrimonio liquidabile (circa 11 mila euro), così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) può essere esclusa l'inserzione nella liquidazione del rapporto di cui al c/c così come richiesto;

(-) l'apertura della procedura concorsuale – a mente l'art. 150 cod. crisi – inibisce qualsiasi avvio o prosecuzione di azioni cautelari o esecutive. Deve inoltre ritenersi – atteso lo spossamento del debitore – che nemmeno possano reputarsi efficaci eventuali pagamenti successivi ove effettuati in violazione della par condicio creditorum;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Omar Rondina nato a Senigallia il 09.06.1980 e residente a Fano in via Del Risorgimento n. 6;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Chiara Amadori, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;



Sent. n. 32/2023 pubbl. il 10/07/2023
Rep. n. 54/2023 del 10/07/2023

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 29.06.2023

Il Giudice est.

Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente

Dott. Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pesaro, li

10 LUG 2023

Il Funzionario Giudiziario
(Dott. ssa Vitali Romina)

in corso di registrazione

